

487/2025
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **79895** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 17.02.2023 e proposto dal Sig.
XX (omissis), nato il omissis a
omissis (omissis), residente a omissis (omissis), alla Via omissis,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.
Paolo Celli (paoloceli@ordineavvocatiroma.org) e con lui
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla Via
Luigi Rizzo n. 72

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - in persona del Ministro p.t., difeso e
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comitato di
Verifica per le Cause di Servizio** - in persona del Ministro p.t., difeso
e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con

sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 12.11.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv.. Palo Celli, per il ricorrente; nessuno è presente per il Ministero dell'Interno.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di stato, attualmente in servizio presso la Questura di Latina, in data 22.08.2018, ha presentato domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per la patologia *"ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le frequenze medio alte con voc. Mt a dx e mt a sin"*; successivamente, in data 21.01.2019 e 17.05.2019, ha presentato domanda per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e la concessione di equo indennizzo per le patologie *"ipertensione arteriosa con classe NYHA II"* e *"gastroduodenopatia diffusa iperemico erosiva"*.

In data 17.12.2020, il Dipartimento di medicina legale di Roma, con verbale mod. BL/B n.RM 120005592 del 17.12.2020, giudicava la menomazione dell'integrità fisica, rispettivamente ascrivibile alla 8° categoria Tab. A per ciascuna infermità, con cumulo complessivo alla 6° categoria.

In data 25.7.2022 il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, con parere n.795112022 reso nell'adunanza n. 3004, giudicava l'infermità *"Gastroduodcnopatia diffusa iperemico erosiva"* ascrivibile all'8° categoria

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tab. A, non dipendente da fatti di servizio; l'infermità "*Ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva I° Stadio*", ascrivibile all'8° categoria Tab. A, non dipendente da fatti di servizio; infine, la CMO riteneva l'ipoacusia non ascrivibile a nessuna categoria conoscibile al 16.06.2018.

In conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il Ministero dell'Interno emanava decreto di rigetto n. 1974/22 del 7.11.2022.

In data 14.02.2023, l'interessato presentava formale istanza amministrativa di riesame del decreto di rigetto al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata.

Nel ricorso, supportato da relazione medico-legale del consulente di parte, si evidenzia il forte stress lavorativo connesso alle modalità operative dei servizi ai quali il ricorrente è stato sottoposto e i due sinistri stradali che il ricorrente ha subito durante il servizio, rilevando anche la giovane età del ricorrente.

Il ricorrente contesta, quindi, le valutazioni operate dalla CMO e dal Comitato di verifica delle cause di servizio, e chiede l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie con ascrivibilità alla 6° categoria di Tab. A e il riconoscimento del diritto alla futura pensione privilegiata, medio tempore maturata, con tutte le conseguenziali statuizioni, con vittoria di spese e competenze professionali.

In data 27.09.2023, si è costituito il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza che ha preliminarmente eccepito

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

difetto di giurisdizione osservando che le infermità oggetto del presente gravame risultano essere state constatate ed ascritte esclusivamente ai fini di equo indennizzo.

L'Amministrazione, inoltre, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. per l'assenza di un espresso provvedimento di diniego di pensione privilegiata, contestando anche che sia mai stata presentata formale istanza in via amministrativa; nel merito chiede il rigetto della pretesa attorea.

Con memoria depositata in data 25.10.2023, si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze che chiede l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva essendo completamente estraneo all'emissione del provvedimento finale, di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno; infatti, il parere reso dal Comitato di verifica costituisce un mero atto endoprocedimentale di un organo medico-legale e non è dotato di una propria efficacia lesiva.

Nel merito contesta la fondatezza della pretesa attorea e la richiesta di CTU.

Con sentenza-ordinanza n. 793/2023 del 19.12.2023, sono state respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso, è stata dichiarata l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Comitato di verifica per le cause di Servizio e, in via istruttoria, è stata disposta l'acquisizione di un parere della Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, sul quesito: "se le infermità *"ipoacusia neurosensoriale bilaterale per le*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

frequenze medio alte con voc. Mt a dx e mt a sin"; *"ipertensione arteriosa con classe NYHA II"* e *"gastroduodenopatia diffusa iperemico erosiva"*, sofferte dal ricorrente, possano considerarsi dipendenti da causa di servizio e, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione".

In data 05.06.2025, la Difesa del ricorrente depositava presso la Segreteria di questa Sezione brevi note critiche alla bozza di parere trasmessa dal CTU designato.

In data 16.06.2025, l'Organo di consulenza depositava il parere definitivo che escludeva che le infermità/menomazioni patite dal ricorrente potessero essere considerate dipendenti da fatti di servizio.

All'udienza odierna, l'Avv. Celli si riporta al ricorso e, attesi gli esiti della consulenza, insiste per l'accoglimento della domanda.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio concerne nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente e nell'individuazione della categoria di cui alla Tabella A del d.P.R. n. 834/1981 alla quale possono essere ascritte, ai fini del riconoscimento della future prestazioni previdenziali e al pagamento della futura pensione privilegiata.

2. Trattandosi di una questione prettamente medico-legale, appare decisivo il parere rilasciato dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, che si è espressa nel senso di escludere la dipendenza da fatti di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. L'Organo di consulenza ha, infatti, considerato ogni singola patologia per la quale è stato richiesto il parere.

3.1. Con riferimento alla patologia ipertensiva, il CTU ha riconosciuto che *“non emergono utili elementi che possano porre in correlazione causale diretta o concausale l'attività lavorativa con la patologia ipertensiva patita, in quanto non sono evidenti elementi straordinariamente eccedenti l'ordinario servizio istituzionale né un surmenage mansionale tale da potersi affermare senza tema di smentita che essa tragga momento sciogliente dalla attività lavorativa, di modo che la stessa possa definirsi, quantomeno concausalmente, valido motivo preponderante rispetto alla eredo costituzionalità ed alla comuni cause di tensione essenziale che vedono lo stress soltanto marginalmente coinvolto nella etiopatogenesi di malattia”*.

3.2. Con riferimento all'ipoacusia neurosensoriale bilaterale ad alte frequenze, viene evidenziato che *“l'attività svolta dall'agente scelto XX non annovera quale rischio lavorativo l'esposizione cronica a rumore oltre i limiti consentiti per legge, anche nella contezza che agli atti, ad esempio non viene annoverato un episodio, anche singolo che possa giustificare tale complesso morbigeno. Pertanto, non vi è sufficiente correlazione modale e quali/quantitativa tra l'attività lavorativa svolta e la conseguente ipoacusia”*.

3.3. Infine, con riferimento alla gastroduodenopatia iperemico erosiva, si osserva che la presenza di *Helicobacter pylori* (del quale è stato affetto il ricorrente, come risulta dalla sua anamnesi) *“definisce etiopatogeneticamente lo sviluppo successivo dell'infermità evocata, di modo che anche in questo caso, il servizio non possa essere coinvolto nell'espressione di*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

malattia, trattandosi di un evento lesivo sotteso ad infezione contratta ubiquitariamente nella quotidianità, non necessariamente mansionale”.

4. Per quanto sopra esposto, questo Giudice condivide il parere espresso dalla predetta Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, che appare correttamente formulato e supportato dalla documentazione presente in atti.

Il parere, infatti, risulta sufficientemente motivato in quanto le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise anche a fronte delle brevissime note critiche formulate dalla Difesa del ricorrente e depositate presso questa Segreteria (e non presso l’Organo di consulenza).

Il tenore delle osservazioni, infatti, appare del tutto generico ed inidoneo a contestare la validità delle specifiche valutazioni tecniche e medico-legali che sono state formulate dal consulente d’ufficio in ordine ad ogni specifica patologia lamentata, limitandosi a ribadire quanto già affermato nel ricorso senza fornire alcuna specifica argomentazione valida a superare il giudizio espresso dal consulente con riferimento non solo alla etiopatogenesi delle infermità esaminate ma anche in ordine ai criteri modali, qualitativi e quantitativi indispensabili per il riconoscimento del nesso causale tra l’attività lavorativa svolta da ricorrente e le patologie in argomento.

5. Il ricorso, pertanto, non è fondato e va respinto.

6. Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il
18.11.2025

f.to digitalmente

per il Dirigente
F.to digitalmente dott. **Alessandro VINICOLA**

DECRETO

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.11.2025 15:59:46
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52 c. 3 D.Lgs.
196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.